

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 432

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»

(Parere ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 novembre 2004)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di decreto legislativo concernente "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge delega 21 marzo 2003, n.53, per disciplinare le modalità di realizzazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 maggio 2004.

Lo schema di decreto è stato successivamente trasmesso alla Conferenza Unificata il 3 giugno 2004, per l'acquisizione della prescritta intesa; già in data 23 giugno 2004 si è tenuta la prima riunione tecnica sul provvedimento; a questa è seguito un incontro tecnico-politico in cui gli Enti locali hanno formalizzato una prima e non definitiva proposta emendativa al testo, in parte condivisa dal MIUR.

La successiva Conferenza Unificata del 29 luglio 2004, al cui ordine del giorno era iscritto il provvedimento, non si è tenuta e pertanto la discussione è stata rinviata alla seduta del 23 settembre 2004. In tale seduta, i Presidenti delle Regioni e i rappresentanti degli Enti locali hanno preso atto che da tale data sarebbe decorso il termine di 30 giorni per il raggiungimento dell'intesa, richiamando tuttavia l'esigenza di un approfondimento prioritario sul Piano programmatico degli interventi finanziari, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n.53/03, nonché di un connesso approfondimento circa i costi della riforma.

In data 5 ottobre 2004 si è infine tenuta una riunione tecnica per l'approfondimento del Piano programmatico degli interventi finanziari che non ha tuttavia permesso l'approvazione dello stesso in tempi brevi. Le Regioni e gli Enti locali, hanno in tale sede affermato di considerare l'approvazione del Piano programmatico degli interventi finanziari condizione necessaria per poter proseguire la discussione del provvedimento in oggetto, e di contestare, di conseguenza, la quantificazione degli oneri operata dalla relazione tecnica del decreto legislativo.

Per tali ragioni, esse hanno successivamente espresso, nella seduta della Conferenza Unificata del 14 ottobre u.s., la mancata intesa relativamente allo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

schema di decreto legislativo in esame. In particolare, le Regioni hanno espresso il parere di mancata intesa in ordine agli articoli 4, 5 e 6, comma 1; in ordine agli articoli 1, 2, 3, 6, comma 2, 7, 8, 9 e 10 dello schema, alcune Regioni hanno espresso parere negativo e le altre parere positivo; l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM hanno espresso parere negativo sugli articoli 1, 2, 3, 6, comma 2, 7, 8, 9 e 10 dello schema ed hanno chiesto il rinvio dell'espressione dell'intesa sui rimanenti articoli.

Quali ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa sono state addotte le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) la mancata previa intesa sul Piano Programmatico previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n.53/2003;
- b) l'asserita insufficienza della prevista copertura degli oneri.

Tali pregiudiziali, ad avviso del MIUR, appaiono infondate in quanto:

a) il Piano programmatico degli interventi finanziari non può condizionare l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, dal momento che il Piano è predisposto a sostegno di una serie di iniziative finalizzate, oltre che alla attuazione della legge n.53/03, anche al complessivo miglioramento e riqualificazione della scuola.

E' la stessa legge delega, quindi, che non configura l'adozione del piano come un adempimento preliminare e condizionante il suo esercizio, ma più propriamente come un intervento finanziario volto a sostenere e supportare il quadro complessivo di riforma della scuola. Ciò che è condizionante, per l'emanazione dei decreti legislativi la cui attuazione comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è invece, a norma dell'articolo 7, comma 8 della legge n.53/03, che le leggi finanziarie abbiano provveduto a stanziare le risorse finanziarie allo scopo destinate, cosa che nella specie è avvenuta.

b) gli oneri sono stati scrupolosamente quantificati dal Ministero dell'istruzione, verificati dal Ministero dell'economia e coperti con una quota dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 24 dicembre 2003, n.350.

La rilevanza assorbente attribuita alle questioni pregiudiziali ha fatto sì che non vi fossero, da parte delle Regioni e degli Enti locali, sostanziali contributi nel merito della formulazione delle norme, se non limitati a un primo documento non definitivo depositato nel corso dell'incontro tecnico-politico del 21 luglio 2004.

Non vi è stata quindi la possibilità per il MIUR di valutare definitive proposte emendative. Tuttavia, sulla base dei documenti provvisori, il MIUR ha dichiarato, con note in data 22 luglio e 27 luglio 2004, la propria disponibilità ad apportare gli emendamenti, significativi ed importanti, di cui all'allegato B.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per le considerazioni suesposte, si ritiene che lo schema di decreto già approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare in data 21 maggio 2004 vada sottoposto al parere del Parlamento, per la successiva approvazione in via definitiva, pur essendo stata negata l'intesa, per i seguenti motivi:

- 1) le pregiudiziali delle Regioni e degli Enti locali appaiono del tutto infondate per le ragioni sopra illustrate;
- 2) l'atteggiamento tenuto dalle Regioni e dagli Enti locali che hanno impiegato dal 3 giugno al 14 ottobre (circa quattro mesi e mezzo) per l'esame dello schema, senza entrare nel merito ma trincerandosi dietro le suddette pregiudiziali non ha consentito che si realizzasse un approfondito confronto nel merito;
- 3) l'intesa è stata richiesta in quanto prevista dalla legge n.53/2003, ma non è costituzionalmente necessaria dal momento che si tratta di competenze esclusive statali (v. Sentenza Corte Costituzionale n.303 del 2003). Pertanto, in materia è applicabile l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n.281/97 che consente al Governo, qualora non si raggiunga l'intesa, di procedere con deliberazione motivata;
- 4) il provvedimento riveste essenziale importanza ai fini della riforma della scuola.

Il decreto legislativo concernente il diritto-dovere, infatti, realizza la ridefinizione e l'ampliamento dell'obbligo scolastico come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere, legislativamente sanzionato e assicura a tutti il diritto all'istruzione per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età. Si tratta quindi del cuore della riforma.

Premesso quanto sopra, si fa presente che allo schema di provvedimento che si sottopone nuovamente al Consiglio dei Ministri sono stati apportati gli emendamenti sui quali il MIUR si è espresso positivamente in sede di Conferenza Unificata (allegato B), così da superare, per quanto possibile, le criticità rilevate dalle Regioni e dagli Enti locali, pur nei limiti di un esame che, come sopra si è detto, non ha potuto essere realmente approfondito nel merito.

Per quanto riguarda l'impianto generale e l'articolazione del provvedimento si fa riferimento alla relazione illustrativa a suo tempo trasmessa unitamente allo schema approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 maggio 2004. Con la presente relazione si dà ora conto delle modifiche apportate al testo approvato dal Consiglio dei Ministri, al fine di tenere conto e di dare soluzione, per quanto possibile, alle criticità rappresentate dalla Conferenza Unificata. Le modifiche apportate al testo originario sono state evidenziate in grassetto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Nelle premesse è stato fatto espresso riferimento alla mancata intesa in sede di Conferenza Unificata ed è stata esplicitata la motivazione per la quale il MIUR ritiene necessario attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n.281/1997 e si è fatto espresso riferimento alla conseguente nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri, necessaria per l'invio del provvedimento all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. E' stato inoltre fatto espresso riferimento al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, relativo alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo, in quanto richiamato nel testo (art.2, comma 1).
2. All'articolo 1, comma 3, è stata accolta in parte la richiesta delle Regioni, con la riformulazione del comma nel quale si prevede l'espresso riferimento anche alle scuole paritarie (presso le quali è possibile assolvere il diritto dovere all'istruzione e formazione); inoltre, si è ritenuto necessario aggiungere il comma 3-bis (ora comma 4), nel quale si disciplinano le modalità di assolvimento del diritto dovere anche privatamente, come previsto attualmente dal Testo Unico sull'istruzione con riferimento all'obbligo scolastico, al fine di dare completezza al quadro normativo regolamentare.
3. All'articolo 2, le modifiche chieste dalla Regioni relativamente al comma 2 e 2-bis circa il coordinamento delle azioni tra le istituzioni scolastiche e le Regioni in materia di programmazione ed orientamento, sono state inserite, opportunamente modificate nei contenuti, al comma 2 dell'articolo 4. Non sono state accolte le richieste di modificare il comma 3 e di inserire un comma 3-bis, in quanto ritenute pleonastiche. Parimenti non è stata accolta la richiesta delle Regioni di abrogare il comma 4, mentre è stata accolta la modifica proposta per il comma 5, facendo riferimento ai soggetti (anziché alle aziende) che assumono con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n.276/2003.
4. Aderendo a gran parte delle osservazioni mosse dalle Regioni, l'articolo 3, che disciplina il funzionamento delle anagrafi scolastiche, è stato interamente riformulato; al comma 1, inoltre, come richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato fatto espresso riferimento al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.
5. Circa l'articolo 4, al comma 1 non è stata accettata la proposta delle Regioni di trasformare l'intesa con la Conferenza Unificata in "accordo", né la nuova formulazione; sono invece stati inseriti gli emendamenti proposti al



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

comma 1 stesso ed al comma 2, circa il rispetto delle competenze degli enti locali in materia di programmazione dei servizi scolastici e formativi ed il raccordo tra scuole secondarie ed enti locali per le iniziative di orientamento.

6. All'articolo 5, sono state accolte gran parte delle modifiche richieste dalla Regioni e, di conseguenza, è stato modificato in parte il comma 1 ed il comma 3.

7. All'articolo 7, sono state accolte le richieste di modifica delle Regioni, relative al comma 2, mentre non sono state accolte quelle riguardanti il comma 3.

8. Per l'articolo 8, non è stata accolta la modifica del comma 1 richiesta dalle Regioni, in quanto tale richiesta è in contrasto con il principio di gradualità che ispira il provvedimento, mentre è stata accolta la richiesta di modifica del comma 4.

9. Circa l'articolo 9, sono state accolte le richieste di modifica proposte dalle Regioni, inserendo anche l'INDIRE e l'INVALSI tra gli enti abilitati a fornire supporto per il monitoraggio dello stato di attuazione del regolamento in esame. E' stato inoltre inserito, come richiesto dalle Regioni, l'articolo 9-bis (ora rubricato come articolo 10), che fa salve le competenze esercitate in materia dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome.

10. All'articolo 11, non si è ritenuto di accogliere la proposta delle Regioni di inserire un comma 1-bis, relativo alla copertura finanziaria, per i motivi di cui alla parte iniziale della presente relazione.

Si fa infine presente che le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni avanzate in sede di Conferenza Unificata non comportano nuove o maggiori spese e, quindi, non viene redatta una nuova relazione tecnico-finanziaria.



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per la Politica
Finanziaria e per il Bilancio

**RELAZIONE TECNICA ALLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO CONCERNENTE "DIRITTO-DOVERE
ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE",
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53**

Con lo schema di decreto legislativo sopra indicato, si disciplina il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, come sancito dall'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

In merito alla quantificazione degli oneri, scaturenti dal provvedimento in esame, va innanzitutto precisato che al diritto-dovere all'istruzione e formazione sarà data completa attuazione attraverso i decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), h) e i) della citata legge n. 53/2003.

Conseguentemente, passando all'esame dei singoli articoli, si precisa quanto segue:

- *articolo 1*: non determina alcun onere a carico dell'erario, in quanto il comma 7 del medesimo articolo fa rinvio, per l'attuazione della norma, alle modalità e gradualità fissate nel successivo articolo 8;

- **articolo 2:** non comporta alcun onere finanziario;
- **articolo 3:** la prevista istituzione dell'anagrafe nazionale degli studenti sarà realizzata attraverso il sistema informativo dell'Amministrazione dell'istruzione, ed i relativi oneri faranno carico al costo di gestione del sistema informativo, che comprende già detta attività;
- **articoli 4 e 5:** non comportano alcun onere finanziario;
- **articolo 6:** non comporta nuovi oneri finanziari, in quanto le previste "iniziative didattiche e modalità di integrazione dei percorsi" per assicurare ed assistere gli studenti nella possibilità di cambiare indirizzo, indicato nel comma 1, sono già disciplinate dall'articolo 7 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, concernente il "Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età" e la copertura dei relativi oneri finanziari è individuata nell'articolo 9 del medesimo decreto. Va precisato, infatti, che il provvedimento in esame, come peraltro espressamente sancito all'articolo 1, comma 3, ridefinisce l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione e l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge n. 144/1999;
- **articolo 7 :** la normativa vigente pone, già a carico dei soggetti individuati al comma 2, l'obbligo di provvedere alla vigilanza dell'assolvimento all'obbligo scolastico e all'obbligo formativo fino a 18 anni previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, conseguentemente lo stesso non determina alcun maggiore onere finanziario;
- **articolo 8:** il comma 1 stabilisce che l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 2, ricomprende i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, con decorrenza dall'anno scolastico 2004/2005.

Ciò premesso, tenuto conto che l'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004) prevede che in attesa della

regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche, e considerato che i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sono gratuiti, ne consegue che la modifica normativa introdotta comporta una minore entrata per l'erario riferita agli alunni che frequentano il secondo anno della scuola secondaria superiore.

Ai fini della determinazione delle minori entrate debbono essere considerati i seguenti elementi:

- ragazzi 15enni residenti nel 2004578.780

- detraendo da tale numero complessivo il numero degli alunni (circa 20.000 unità) che frequentano le scuole paritarie e quelli (circa 10.000 unità) che frequentano i corsi di formazione professionale.....30.000

-numero degli alunni da considerare nelle scuole statali è stimabile in.....548.780

- sommando alla predetta consistenza numerica il numero degli alunni frequentanti la seconda classe della scuola secondaria superiore, nel corrente anno scolastico 2003/2004 e che si ipotizza potranno risultare non ammessi alla terza classe. Detta ipotesi è stata effettuata applicando la percentuale media degli alunni non ammessi alla terza classe nel triennio precedente, al numero degli alunni frequentanti la seconda classe nel corrente anno scolastico 2003/200479.602

- sommando ancora circa il 50% del

numero degli alunni ripetenti la prima classe, che si stima accederà alla seconda classe della scuola secondaria superiore, (nel corrente anno scolastico 2003/2004 55.212 ripetenti).....27.606

-Conseguentemente il numero complessivo degli alunni interessati alla gratuità risulta pari a.....**655.988**

Poiché per il corrente anno scolastico sono funzionanti n. 24.295 seconde classi di scuola secondaria superiore, con complessivi n. 530.683 alunni, con un rapporto alunni/classi pari a 21,84, si stima che il maggior numero di alunni rispetto ai suddetti frequentanti, ossia n. 125.305 alunni (655.988 - 530.683) potrà essere inserito nelle suddette classi già funzionanti, portando il rapporto medio alunni/classi a 27, rapporto che comunque si attesta ad un valore inferiore alla previsione normativa del numero massimo di 28 alunni per classe.

La minore entrata riferita alla tassa di frequenza, la quale attualmente è disciplinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 nella misura di euro 15,13, risulta complessivamente pari a:

alunni 655.988 X 15,13 euro = euro 9.925.098

Inoltre, al fine di mantenere inalterata l'assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie stimata mediamente per ciascun alunno della scuola secondaria superiore, per il funzionamento amministrativo-didattico, in circa 47 euro, si prevede una integrazione complessiva, in ragione d'anno, di euro 5.889.335, (ossia euro 47 x 125.305 alunni) da destinare alle spese per il citato funzionamento amministrativo-didattico.

Per l'anno 2004 l'integrazione medesima va rapportata al periodo 1°/09/2004 - 31/12/2004.

Riepilogo oneri finanziari
in euro

Anni	2004	2005	2006
- minori entrate	9.925.098	9.925.098	9.925.098
- integrazione assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico	1.963.112	5.889.335	5.889.335
Totale	11.888.210	15.814.433	15.814.433

Si precisa, infine, che la copertura dei suddetti oneri con l'autorizzazione disposta dall'articolo 3, comma 92 della legge finanziaria per l'anno 2004, non pregiudica la realizzazione delle altre finalità indicate nel medesimo comma 92.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1973, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

17 NOV 2004

8/11

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) *Necessità dell'intervento normativo*

Il decreto legislativo intende disciplinare l'attuazione del diritto all'istruzione e alla formazione e del correlativo dovere di ciascuna persona, a partire dal primo anno della scuola primaria, orientandola al pieno successo formativo.

Tutto ciò in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e in particolare dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 2, comma 1 lett. c).

b) *Analisi del quadro normativo.*

La Costituzione, all'articolo 34, prevede che "la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

Successivamente la legge 20 gennaio 1999, n.9 aveva elevato l'obbligo di istruzione da otto a dieci anni e in prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, aveva sancito una durata novennale dell'obbligo scolastico.

L'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 ha poi introdotto l'obbligo di frequentare attività formative fino al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani.

Su questo impianto normativo si è inserita la legge 28 marzo 2003, n.53 che, nell'abrogare la legge n.9/1999, ha previsto la ridefinizione e l'ampliamento dell'obbligo scolastico come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere, legislativamente sanzionato. L'articolo 2 comma 1 lett. c) della legge n.53/2003 ha previsto inoltre che sia assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo non contiene alcuna norma di abrogazione e pertanto non incide sulle leggi e regolamenti vigenti. La legge 20 gennaio 1999, n.9 recante: "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione" è stata infatti già abrogata dall'articolo 7, comma 13 della legge 28 marzo 2003, n.53.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il decreto legislativo interviene nella materia dell'obbligo di istruzione scolastica nella quale lo Stato esercita la propria potestà legislativa ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione. Pertanto, nelle disposizioni del decreto legislativo non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto detto sub e), non si ritiene che si pongano problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo non contiene alcuna norma di abrogazione e pertanto non incide sulle leggi e regolamenti vigenti. La legge 20 gennaio 1999, n.9 recante: "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione" è stata infatti già abrogata dall'articolo 7, comma 13 della legge 28 marzo 2008, n.53.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il decreto legislativo interviene nella materia dell'obbligo di istruzione scolastica nella quale lo Stato esercita la propria potestà legislativa ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione. Pertanto, nelle disposizioni del decreto legislativo non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto detto sub e), non si ritiene che si pongano problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, di coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del decreto legislativo non introducono nuove definizioni normative.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto legislativo.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nelle disposizioni del decreto legislativo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il decreto legislativo non prevede effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi

a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

~~b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento: relativo stato dell'iter.~~

Nella materia oggetto del provvedimento risultano presentati i sottotitoli a parlamentari:

A.C. 3967 (GIOVANNI BIANCHI e altri)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Destinatari dell'intervento

Destinatari diretti dell'intervento normativo in esame tutti coloro che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria e i genitori responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, destinatari dell'intervento sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito del M.I.U.R. l'anagrafe nazionale degli studenti raccoglie i dati sui percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere vigilano, oltre che le famiglie, il Comune di residenza, i dirigenti scolastici e i servizi per l'impiego.

b) Obiettivi e risultati attesi

Il decreto legislativo si pone come obiettivo la ridefinizione e l'ampliamento dell'obbligo scolastico come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere, legislativamente sanzionato.

Viene infatti assicurato a tutti il diritto all'istruzione per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età affinché siano conseguite le finalità indicate nell'articolo 2 lett a) e b) della legge n.53/2003 e cioè:

- a) "È promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea";
- b) "Sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e alla civiltà europea".

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

Il provvedimento non presenta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le innovazioni non richiedono incrementi delle attuali strutture amministrative coinvolte nell'attuazione del provvedimento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo concernente il "Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 1 commi 1, 2 e 3 lettera i), l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 7, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante la "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

ACQUISITO il parere della Conferenza



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 nella seduta del 14 ottobre 2004;

CONSIDERATO che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6 comma 1;

RITENUTO necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n.53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2004;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Diritto - dovere all'istruzione e alla formazione

1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, ivi comprese le scuole paritarie, nonché nell'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

4. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

5. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 7 del presente decreto.

6. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

7. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 8.

Articolo 2

Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge medesima. I predetti livelli comprendono anche gli standard minimi per l'accreditamento dei soggetti che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale.

5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, condividendo l'obiettivo della crescita e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

Articolo 3

Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, sono trasformate in Anagrafi regionali degli studenti che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano l'integrazione delle Anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dai successivi articoli 4 e 7, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalla Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
4. Con apposito accordo tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

28 agosto 1997, n.281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

- a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
- b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
- c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

Articolo 4

Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

1. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla Regione e agli Enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.

2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole Regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle Regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
sistemi.

Articolo 5

Riconoscimento dei crediti e certificazione

1. La frequenza positiva di qualsiasi segmento dei percorsi del secondo ciclo comporta la certificazione delle competenze, conoscenze e abilità acquisite, valutabili come crediti, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, nel secondo ciclo sono riconosciuti, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche o formative, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ivi compresi quelli nell'esercizio dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 4 della stessa legge.
3. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Le modalità di riconoscimento sono indicate dal comma 2, dell'articolo 51, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 6

Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 3, anche associandosi tra di loro, assicurano ed assistono gli studenti nella possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e all'apprendistato, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, anche con modalità di integrazione dei percorsi, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

2. Le modalità di valutazione dei crediti di cui all'articolo 5 ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e a quelli in apprendistato, e viceversa, sono definite, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito regolamento da emanarsi a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 7, lettere b) e c).

Articolo 7

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

a) il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c) la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale

d) i soggetti che assumono con contratto di apprendistato i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 8

Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2004-2005, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 4, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

2. Alla completa attuazione del diritto-dovere



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n.53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta legge.

3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68 comma 4 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.

4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle Regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.

Art. 9

Monitoraggio

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL), dell'INDIRE e dell'INVALSI effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A norma dell'articolo 7, comma 3 della legge



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

28 marzo 2003, n.53, , anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

Art.10

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

Art. 11

Norma di copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 8, comma 1 del presente decreto, quantificato in 11,888 milioni di euro per l'anno 2004 e in 15,815 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n.350



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Schema di decreto legislativo recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Parere sugli articoli 1, 2, 3, 6, comma 2, 7, 8, 9 e 10, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53

Intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Repertorio Atti n. **780** del 14 ottobre 2004

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 14 ottobre 2004:

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 maggio 2004 e trasmesso dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 giugno 2004;

CONSIDERATO che, nell'incontro tecnico del 23 giugno 2004 le Regioni, congiuntamente ad ANCI e UPI, hanno avanzato la richiesta che questa Conferenza sia chiamata ad esprimere l'intesa sull'intero provvedimento;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico-politico del 21 luglio 2004, nel corso del quale le Regioni e l'UPI hanno formalizzato, in distinti documenti, proposte emendative al testo che il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è riservato di valutare;

VISTA la nota del 22 luglio 2004, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato un documento (All. sub. A) con il recepimento di alcune delle modifiche richieste dalle Regioni e dall'UPI nel citato incontro tecnico-politico;

RILEVATO che il punto è stato iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 29 luglio 2004 e che la stessa non ha avuto luogo;

CONSIDERATO che l'argomento in esame è stato iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 23 settembre 2004 e che, in corso di seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e i Rappresentanti delle Istituzioni locali, considerando prioritario un approfondimento in sede tecnica sul Piano programmatico degli interventi finanziari, previsto dall'art.1, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, hanno concordato con il Governo la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

decorrenza del termine dei trenta giorni per il raggiungimento dell'intesa in oggetto, rinviando altresì l'espressione del parere per le restanti disposizioni;

CONSIDERATO che, nella stessa seduta, il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'affermare come il Piano programmatico non condiziona l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, ha dichiarato di accogliere altre due proposte di modifica al testo:

- L'articolo 1, comma 3 viene così riformulato:

"La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle istituzioni ~~le scuole paritarie~~ di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché all'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

- All'articolo 8, viene inserito il comma 5:

"In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 1, comma 3, le istituzioni formative sono accreditate dalle Regioni, ai sensi della normativa vigente in materia di accreditamento degli Enti di formazione".

RILEVATO che, in data 5 ottobre 2004, si è tenuta una riunione tecnica per l'approfondimento del Piano programmatico degli interventi finanziari;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, nel ribadire la necessità di esprimere l'intesa sull'intero provvedimento, hanno consegnato un documento (All. sub B) nel quale si esprime:

- la mancata intesa in ordine agli articoli 4, 5 e 6, comma 1 dello schema di decreto in oggetto;
- parere negativo, in ordine agli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 dello schema di decreto in oggetto da parte delle Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano;
- parere favorevole, in ordine agli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 dello schema di decreto in oggetto da parte delle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia;

RILEVATO che, nella medesima sede, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato un documento (All. Sub C), che è stato condiviso dall'UNCEM, ed hanno:

- richiesto il rinvio dell'espressione dell'intesa in ordine agli articoli 4, 5 e 6, comma 1 dello schema di decreto in oggetto, evidenziando la mancanza dei presupposti tecnici ed economici-finanziari necessari per l'attuazione della riforma;
- espresso parere negativo in ordine agli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 dello schema di decreto in oggetto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha accolto la richiesta di rinvio ed ha preso atto della mancata intesa;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, in ordine agli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 dello schema di decreto legislativo recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".

ESPRIME MANCATA INTESA

in ordine agli articoli 4, 5 e 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

R. Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

E. La Loggia

ALL. sub A



*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINDE AUTONOME	
22 LUG. 2004	
Prot. n.	4258
Rif.	447

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SUL DIRITTO-DOVERE MODIFICHE EMENDATIVE PROPOSTE DALLE REGIONI E DALL'UPI.

CONFERENZA UNIFICATA- RIUNIONE POLITICO-TECNICA
DEL 21 LUGLIO 2004

In relazione alle modifiche allo schema di decreto legislativo proposte dalle Regioni e dall'UPI con i documenti consegnati nella riunione politico-tecnica del 21 luglio, si fa presente quanto segue:

- Preambolo

Non si ritiene di poter accogliere la richiesta di trasformare il previsto "parere" della Conferenza Unificata in "intesa". La legge 28 marzo 2003, n.53 stabilisce infatti, all'articolo 1, comma 2, che i decreti legislativi da emanare per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale sono adottati "sentita la Conferenza Unificata". La legge poi si fa carico di indicare espressamente, in altre parti del testo i casi in cui il potere normativo del Governo debba essere esercitato "previa intesa" con la Conferenza Unificata. Questi casi sono: quello dell'articolo 1, comma 2 ultimo periodo, relativamente ai "decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale"; quello dell'articolo 2, comma 1, lettera c), relativamente agli interventi finanziari previsti, nel piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 3 della legge stessa, per l'attuazione del diritto-dovere; quello dell'articolo 4, comma 1, relativamente all'alternanza scuola-lavoro; quello dell'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente alle norme regolamentari sulla definizione degli standard minimi formativi.

Per quanto riguarda, in particolare, lo schema di decreto delegato sul diritto-dovere, è stata di conseguenza configurata l'intesa solo relativamente agli articoli 4 (azione per il successo formativo e prevenzione degli



*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

abbandoni), 5 (riconoscimento dei crediti e certificazione), e 6, comma 1 (passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione).

Sempre nel preambolo, si propone di inserire – dopo il richiamo alla legge n. 53 – il riferimento esplicito al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativo alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, in quanto richiamato nel testo (articolo 2, comma 1).

- Articolo 1, comma 3

La modifica proposta delle Regioni potrebbe essere recepita, con opportune integrazioni. Il comma 3 risulterebbe pertanto così riformulato:

“3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, ivi comprese le scuole paritarie, nonché nell'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”

- Articolo 1, comma 3-bis

Si propone, anche se non compreso tra le proposte emendative delle Regioni e dell'UPI, l'inserimento di un comma 3-bis, nel quale si prevede l'assolvimento del diritto – dovere anche privatamente, così come previsto attualmente dal Testo Unico sull'istruzione con riferimento all'obbligo scolastico. Tale comma 3-bis potrebbe essere così formulato:

“3-bis. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.”



*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Articolo 1, comma 4

Si ritiene di dover mantenere la formulazione proposta dal Governo, in quanto si limita a individuare in modo puntuale l'esenzione dalle tasse, che le norme vigenti prevedono siano dovute esclusivamente nell'ipotesi di frequenza alle scuole statali. D'altra parte la norma non intervenendo, per esempio, nella materia dei sussidi didattici, né disponendo l'abrogazione delle relative disposizioni, ne conferma implicitamente la permanenza.

- Articolo 2

Il contenuto del comma 1 proposto dal testo delle Regioni si ritiene sostanzialmente recepito nella nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 1.

Per quanto riguarda il comma 1-ter proposto, si osserva che gli articoli del Testo Unico, non possono essere richiamati in quanto i relativi contenuti sono sostituiti dalla nuova disciplina sul diritto-dovere contenuta nel decreto delegato.

Per quanto riguarda i commi 2 e 2-bis, si ritiene di poterne recepire i contenuti, opportunamente modificati, inserendoli però come comma 2 dell'articolo 4. Ciò in quanto il comma 2 dell'articolo 2 del testo del Governo – che dovrebbe rimanere immutato – si riferisce ad iniziative che rientrano nella sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche e che sono finalizzate essenzialmente alla scelta dei percorsi del secondo ciclo. Mentre i contenuti dei commi 2 e 2-bis proposti, possono costituire un'ulteriore possibilità per le scuole volte ad assicurare il successo formativo anche agli studenti in ritardo di scolarità. Al riguardo, si rinvia a quanto si dirà sulle modifiche proposte all'articolo 4.

Per quanto riguarda il comma 3 proposto, si ritiene di dover confermare il testo del Governo, tenuto conto anche della riformulazione del comma 3 dell'articolo 1 sopra riportata. Quanto alla parte finale del comma proposto essa è stata espressamente richiesta dal Ministero della Difesa.



*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Per quanto riguarda il comma 3-bis proposto, appare pleonastico e ridondante, in quanto la relativa previsione è già contenuta nel decreto 276, richiamato nella nuova formulazione dell'articolo 1, comma 3.

Per quanto riguarda la proposta di abrogazione del comma 4, si ritiene di mantenere il comma predetto. L'abrogazione proposta è consequenziale alla richiesta, non condivisa, di inserimento nell'articolo 2 di un comma 1 i cui contenuti, come già detto, sono stati sostanzialmente recepiti nella nuova formulazione dell'art. 1 comma 3.

Per quanto riguarda il comma 5, si ritiene di poter accettare la formulazione proposta, sostituendo la parola "aziende" con "i soggetti". Il testo è così riformulato:

"5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'art. 48 del D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo."

- Articolo 3

Si ritiene di poter accettare la formulazione proposta dalle Regioni e dall'UPI con alcune modifiche. Per quanto riguarda inoltre il comma 3 della riformulazione dell'articolo, si è ritenuto opportuno espungere il richiamo del DPR 257/00, che ne configurerebbe una sorta di legificazione. Anche con tale espunzione, d'altra parte, le funzioni svolte in materia dalle Province restano inpregiudicate.

L'articolo risulta, pertanto, così riformulato:

Art. 3

Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca raccoglie i dati sui



*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, sono trasformate in Anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano l'integrazione delle Anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dai successivi articoli 4 e 7, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito Accordo tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, è assicurata l'integrazione delle Anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

- a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
- b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
- c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

- Articolo 4

Della nuova formulazione dell'articolo 4 proposta dalle Regioni, si ritiene di non poter accettare, al comma 1, la trasformazione della "intesa" con la Conferenza Unificata in "accordo", né la nuova formulazione.

Con riferimento sempre al comma 1 si accetta l'emendamento proposto dall'UPI di aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: "Nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi".



*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Con riferimento, peraltro, a quanto già detto circa le modifiche proposte relative all'articolo 2, e al fine di valorizzare le competenze delle Regioni e degli Enti locali e le sinergie sul territorio, si propone di inserire, nell'articolo 4, il seguente comma 2, recependo in tal modo il contenuto sostanziale della riformulazione dell'articolo 2 comma 2 proposta dalle Regioni:

"2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole Regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle Regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche in integrazione con altri sistemi."

- Articolo 5

Comma 1. Si ritiene di accettare il comma 1 proposto dalle Regioni salvo il primo periodo.

Per quanto riguarda il comma 2, si ritiene di dovere confermare il testo del governo in quanto recepisce una formulazione tratta dalla legge di delega.

Comma 3 Si ritiene di accettare la riformulazione del comma 3 proposta dalle Regioni come comma 2.

Pertanto l'articolo 5 risulterebbe così riformulato:

Articolo 5

Riconoscimento dei crediti e certificazione

1. La frequenza positiva di qualsiasi segmento dei percorsi del secondo ciclo comporta la certificazione delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite, valutabili come crediti, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, nel secondo ciclo sono riconosciuti, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 7,



*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche o formative, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ivi compresi quelli nell'esercizio dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 4 della stessa legge.

3. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato per l'esercizio del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Le modalità di riconoscimento sono indicate dal comma 2. dell'articolo 51, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

- Articolo 6

Si ritiene di dover confermare il testo del Governo.

- Articolo 7

Si accettano le modifiche proposte al comma 2, con i seguenti correttivi:

- al comma 2, il riferimento all'Anagrafe Regionale va sostituito con "dalle anagrafi".
- alla lettera b), si accetta la formulazione proposta, come pure quella alla lettera c).
- si accetta l'inserimento della lettera d), sostituendo le parole "i responsabili della aziende" con le parole "i soggetti". La lettera d) risulterebbe pertanto così riformulata: "d) i soggetti che assumono con contratto di apprendistato i giovani tenuti all'assolvimento del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione."

Al comma 3, non si ritiene di accettare la modifica proposta, che fa riferimento soltanto all'articolo 731 del codice penale, laddove invece il testo



*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

del Governo fa un rinvio più ampio alle sanzioni previste dalle norme vigenti, comprensivo anche delle sanzioni di tipo amministrativo.

- Articolo 8

Per quanto riguarda le modifiche proposte al comma 1 dalle Regioni, queste si configurano come una norma a regime, e non ispirate ad un criterio di gradualità, contraddicendo così il successivo comma 2. si ritiene, pertanto di confermare la formulazione del testo del Governo.

Con riferimento al comma 4 proposto, si accetta il suo inserimento, nella seguente riformulazione:

"4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle Regioni con apposito Accordo in Conferenza Unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003."

- Articolo 9

Si accettano le modifiche proposte dalle Regioni, aggiungendo tra gli Enti, oltre che l'Invalsi, anche l'Indire. L'articolo viene così riformulato:

"1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL), dell'Indire e dell'Invalsi effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 7, comma 3, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale."



*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSGREGARIO DI STATO

- Articolo 9 bis

Si accetta l'articolo proposto, che di seguito si riporta:

“Articolo 9 bis – Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale ottobre 2001, n. 3.”

- Articolo 10

Quanto alla proposta delle Regioni di inserire un comma 1 bis, si ritiene di non poterla accettare in quanto non ha ragione d'essere, poiché non si è ritenuto di accogliere la proposta emendativa al comma 1 dell'articolo 4, cui la copertura finanziaria si riferisce. Inoltre, anche fosse stato accolto integralmente il comma 1 proposto, esso si riferisce ad una successiva programmazione da concordarsi in sede di Conferenza Unificata sulla base delle risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i).



All. sub. B

14/10/04
ed. seg. in
secl. V

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE
IL "DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE,
AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA C)
DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53"**

Le Regioni, esaminato lo schema di decreto in oggetto, hanno presentato al Governo un documento che pone al primo posto la richiesta che la Conferenza Unificata esprima un'intesa su tutto il provvedimento e non un parere e la questione delle risorse finanziarie, ritenute insufficienti per l'attuazione del diritto dovere.

Le Regioni hanno posto, inoltre, una serie di questioni specifiche, quali :

- una maggiore coerenza normativa fra obbligo scolastico e diritto dovere, sia per la funzione di vigilanza che per le correlate sanzioni;
- la non coincidenza dei livelli essenziali delle prestazioni con gli standard formativi minimi;
- un'anagrafe nazionale degli studenti rispettosa e coerente con quanto già realizzato a livello territoriale regionale.

La risposta complessiva del MIUR, avuta nell'incontro con la Sottosegretaria Aprea e formalizzata in un successivo documento, non risolve le questioni fondamentali poste. Infatti:

- restano inalterate le risorse previste per l'attuazione del diritto dovere;
- rimane la non condivisione da parte del MIUR della richiesta dell'intesa in luogo del parere;
- permane il non accoglimento della definizione del diritto dovere contestualmente al decreto di riordino del secondo ciclo;
- permangono differenze di merito circa l'ampliamento dell'obbligo scolastico all'interno del diritto dovere relativamente all'applicabilità dell'impianto normativo-regolamentare-sanzionatorio;
- permane in tutto il documento un inadeguato riconoscimento del ruolo delle Regioni e delle Autonomie locali in materia di istruzione e di istruzione e formazione, nonché titolari della programmazione dell'offerta formativa, (confermato dal diniego all'intesa).

Le Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta la Provincia Autonoma di Bolzano, valutano negativamente la risposta del MIUR in relazione sia al punto fondamentale delle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del diritto dovere (assenza del piano finanziario previsto dalla L. 53/2003, incongruità della copertura finanziaria prevista dalla L. 350/2003) sia all'insieme delle richieste di merito avanzate sul testo governativo, evidenziando, inoltre, l'assenza di un confronto con la Ministra Moratti per un esame dello stato di attuazione della L. 53/2003; esprimono conseguentemente un parere negativo sul decreto, salvo la condivisione di una proposta di rinvio che permetterebbe ulteriori approfondimenti.

Le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia pur condividendo il documento presentato al Miur, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle risorse finanziarie, valutano parzialmente positive le risposte ministeriali ed **esprimono pertanto un parere favorevole.**


Con riferimento agli articoli 4, 5 e 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo, per i quali è prevista l'intesa della Conferenza Unificata, **la Conferenza dei Presidenti esprime la mancata intesa.**

Roma, 23 settembre 2004

ALL. sub C



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



CONFERENZA UNIFICATA
14 ottobre 2004

Punto 4) all'ordine del giorno

***INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE
"DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI
RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 4
DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53"***

Punto 5) all'ordine del giorno

***SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
"DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI SUL DIRITTO-DOVERE
ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2,
COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53"***

Richiamate le proposte di emendamento e le osservazioni formulate dall'ANCI e dall'UPI sugli schemi di decreto ai punti 4) e 5) o.d.g. nelle riunioni tecniche e nelle sedi politiche tenutesi dalla approvazione degli schemi nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2004;

Rilevato che dai riscontri resi dal MIUR non si evince il favorevole accoglimento degli emendamenti proposti né delle osservazioni metodologiche emerse negli incontri

Evidenziato che gli schemi di decreto sono stati inseriti ai punti 7) e 8) dell'o.d.g. della Conferenza Unificata del 29.7.2004 che non ha avuto luogo

Rilevato ancora che

- in seno alla Conferenza Unificata del 23.9.2004 l'ANCI e l'UPI, considerando prioritario l'esame del Piano programmatico degli interventi finanziari previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 53/2003, hanno ritenuto non potersi esprimere al

riguardo ed hanno concordato con il Governo la decorrenza del termine dei trenta giorni

- in data 5 ottobre si è tenuta la riunione tecnica per l'esame del piano programmatico degli interventi finanziari, considerato prioritario rispetto all'esame dell'intesa sui decreti di che trattasi
- nel corso della riunione l'ANCI e l'UPI non hanno acquisito elementi di novità rispetto alle proprie posizioni sul piano in questione risalenti alla disamina del dicembre 2003 ove si evidenziavano soprattutto le problematiche metodologiche riscontrate sul piano programmatico proposto dal MIUR
- dalle osservazioni prodotte nel predetto incontro tecnico il MIUR, tra l'altro, rileva che il piano non condiziona l'emanazione dei decreti in quanto destinato a supportare il quadro complessivo della riforma delineato dal legislatore
- a contrario, presupposto delle richieste dell'ANCI e dell'UPI sia in sede tecnica che politica vi è la giusta previsione delle risorse economico-finanziarie per far fronte alle nuove esigenze della riforma con specifico riferimento alle singole voci di intervento oggetto delle previsioni del piano e successivamente dell'approvazione dei decreti di cui si discorre

Preso atto che non vi sono ad oggi i presupposti tecnici ed economico-finanziari per esprimere una posizione favorevole da parte dell'ANCI e dell'UPI

L'ANCI e l'UPI ESPRIMONO PARERE NEGATIVO SUI PUNTI 4) e 5) DELL'O.D.G.